

Mediazione delle controversie civili e commerciali – dlgs 28/2010 – Compatibilità con la Direttiva 2008/52/CE – Onerosità e obligatorietà della mediazione – Parere della Commissione UE - Negativo

Commissione Europea, osservazioni scritte del 2 aprile 2012 (est. F. Moro)

La direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non osta ad una normativa nazionale, come quella italiana, che preveda - per la parte che ingiustificatamente non partecipi al procedimento di mediazione – che il giudice successivamente investito della controversia possa desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e la condanna ad una somma corrispondente al contributo unificato.

La direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non osta ad una normativa nazionale, come quella italiana, che prevede per l'esperimento della mediazione obbligatoria un termine di quattro mese che in determinate circostanze sia destinato ad aumentare.

La direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta ad una normativa nazionale, come quella italiana, che assortisce il procedimento di mediazione di tipo obbligatorio di sanzioni economiche in grado di incidere sulla libertà delle parti di porre fine al procedimento di mediazione in qualsiasi momento e pertanto di limitare, in maniera sproporzionata, l'esercizio del diritto d'accesso al giudice.

La direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, osta ad una normativa nazionale, come quella italiana, che prevede una mediazione obbligatoria onerosa. Tuttavia spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria siano tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economica delle controversie